

Decreto legge 06/11/2021, n. 152 (art. 23)

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Art. 23. Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR 107

1. All'[articolo 1, comma 178, lettera d\), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».

1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'[articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#).¹⁰⁶

1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'[articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli accordi di cui all'[articolo 1, comma 178, lettera d\), della predetta legge n. 178 del 2020](#), ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del [comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020](#), dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'[articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate. ^{108 109}

Note

¹⁰⁶Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233](#).

¹⁰⁷Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233](#).

¹⁰⁸Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233](#) e modificato dall'[art. 1, comma 5, D.L. 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 novembre 2023, n. 162](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 10, comma 5, D.L. 7 maggio 2024, n. 60](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 luglio 2024, n. 95](#).

109In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 7, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 luglio 2024, n. 95](#).